

SOMMARIO

L'unità sindacale per la prima nella storia del credito

pag. 3

Congedi parentali

pagg. 4-5

Caf Fabi

pagg. 6-7

Previdenza

pagg. 8-9

Casa Vacanze

pag. 10

Polizza del cassiere

pag. 11



Anno 14 - N. 2 - Settembre 2006

Redazione:

Lecco - Viale Dante, 14

Tel. 0341.36.31.74 - Fax 0341.36.21.10

E-mail: sab.lc@fabi.it

Fotocomposizione e stampa:

Stamperia Stefanoni - Bergamo

La rivista è stampata su carta ecologica

I comunicati di questo notiziario possono essere integralmente riprodotti citandone la fonte.

La foto di copertina:

Ossuccio (CO) - Villa Giovio Balbiano

Foto di **Cendali Gianpietro**

FUSIONE

BANCA INTESA - SANPAOLO IMI

*Dichiarazione del Segretario Generale della FABI
Cristina Attuati*

La possibile integrazione fra Intesa e Sanpaolo IMI, se da un lato consentirà la nascita di un gruppo bancario italiano, sotto il profilo dimensionale, capace di concorrere con successo con i grandi gruppi europei, dall'altro lato pone al sindacato tutta una serie di interrogativi sotto il profilo organizzativo ed operativo.

Per fortuna il Contratto collettivo nazionale di lavoro del credito, sin dal 1999, prevede forme moderne di tutela per la forza lavoro.

Sarà pertanto possibile aprire un confronto fra le Organizzazioni sindacali del settore, oggi peraltro unite, ed i vertici dell'azienda per superare positivamente tutti i problemi che si presenteranno.

Come sempre la FABI opererà al fine di coniugare le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con quelle del mercato, valutando con attenzione i futuri piani industriali, che a nostro parere dovranno contenere, oltre che salvaguardie occupazionali, tutele per le professionalità esistenti nei due gruppi sviluppando ancora di più e con convinzione il tema della responsabilità sociale dell'impresa.

Le novità della "Legge Bersani"

Agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie

Le ristrutturazioni edilizie subiscono ancora modifiche. In particolare viene disposta una nuova ipotesi di decadenza delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia nel caso in cui non venga evidenziata da parte dell'impresa che esegue i lavori, in materia distinta, il costo della manodopera utilizzata.

La norma si applica alle spese sostenute dal 4 luglio 2006. Viene ripristinata per le prestazioni fatturate dal 1° ottobre 2006, l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% in riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo.

Sempre a decorrere dal 1° ottobre (e fino al 31 dicembre 2006, come già ricordato), la quota di detrazione dall'IRPEF viene ridotta dal 41 al 36 per cento.

Sempre dal 1° ottobre 2006 il limite di spesa, legato finora all'immobile e alle persone (in caso di proprietà ciascuno poteva detrarre € 48.000), viene ora fissato in € 48.000 per ogni singola abitazione da suddividersi tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione.

L'unità sindacale per la prima volta nella storia del credito

**DIRCREDITO, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL/CREDITO, UILCA
"INSIEME" allo stesso tavolo sindacale**

Un evento storico destinato ad incidere nella realtà sindacale del settore: le 8 sigle sindacali del credito (ad eccezione del Silcea, che ha rinviato di qualche mese, al termine del suo Congresso, la decisione di confluire nell'alleanza) hanno concordato un percorso unitario che li porterà, tra l'altro, a definire in comune la prossima piattaforma contrattuale (il contratto dei bancari è scaduto alla fine del 2005).

Convinti che in un sistema bancario sempre più internazionalizzato i problemi vadano affrontati con la massima unitarietà, le 5 Organizzazioni sindacali del primo tavolo hanno avviato il confronto unitario e stilato e presentato alle altre Organizzazioni sindacali un documento sulle prospettive strategiche unitamente ad uno che fissa principi, regole e procedure che presidono ai comportamenti unitari. Nel regolamento si fissano i criteri di pari dignità, conduzione unitaria delle vertenze, divergenze periferiche, patto di non concorrenza sleale.

I confronti effettuati hanno registrato concordanze sia sugli aspetti politico-programmatici, sia sulle regole che, in centro e in periferia, presiederanno alla condotta unitaria.

Un sindacato più forte ed unito, si presenterà dunque all'imminente appuntamento con l'Associazione Bancaria Italiana, per proseguire il lavoro che ha consentito la stipula del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 febbraio 2005.

La piattaforma per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro che sarà dunque, per la prima volta nella storia del settore, preparata unitariamente e discussa in unico tavolo, dovrà elaborare una proposta adeguata ad un momento epocale nel quale entrano in gioco l'avanzamento del percorso di responsabilità sociale d'impresa, le tutele occupazionali e professionali dei lavoratori, l'avvenuto riequilibrio competitivo del sistema, i processi di integrazione proprietaria e

di concentrazione europei, con la quale proseguire l'operazione di redistribuzione avviata con il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 12 febbraio 2005.

DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA FABI CRISTINA ATTUATI

La ripresa dei rapporti unitari fra le Organizzazioni sindacali del settore del credito, rappresenta un momento di particolare importanza per le lavoratrici ed i lavoratori che vedranno finalmente un fronte compatto confrontarsi con gli imprenditori.

Peraltro la rinnovata unità, si fonda su un progetto chiaro, condiviso, che nella sua parte politica affronta già in maniera concreta i temi che formeranno oggetto della prossima piattaforma rivendicativa utile per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Questo momento epocale, è frutto di un grande senso di responsabilità che ha animato tutte le Organizzazioni sindacali, pronte a considerare pragmaticamente la situazione, senza cedere ai particolarismi, ma valutando esclusivamente l'interesse dei Bancari.

Ora l'unità costruita al centro, dovrà diventare pratica vissuta a tutti i livelli ed in questo senso ci impegneremo come Segreterie nazionali.

Infatti i numerosi problemi ancora aperti nel settore, e le nuove sfide che i tempi ci proporranno, nazionali e transnazionali, dovranno venire affrontati con grande competenza, spirito nuovo, e massima partecipazione da parte di tutti i lavoratori.

Alla luce di questo evento, le istanze di stabilità occupazionale, di riconoscimento delle professionalità, di un'equa redistribuzione della ricchezza, nonché un'etica d'impresa che sia davvero reale, appaiono ora, non solo idee, ma elementi di un percorso da realizzare insieme.

CONGEDI PARENTALI

Genitori adottivi e affidatari

ADOZIONI NAZIONALI

Congedi per maternità e paternità

Il congedo di maternità può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a sei anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.

Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice. Tale congedo, se non richiesto dalla madre, può essere richiesto alle medesime condizioni anche dal padre (art. 27-31).

Congedo parentale

I genitori adottivi o affidatari hanno diritto ad usufruire dello stesso congedo parentale previsto per i genitori naturali, alle seguenti condizioni:

- il limite di età per il diritto all'indennità del 30% è elevato a sei anni;
- il congedo parentale, nel caso di minore di età compresa fra i sei e i dodici anni, può essere usufruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia;
- anche i genitori adottivi e affidatari hanno diritto ad usufruire fino ad un massimo di 11 mesi (7 per il padre e 6 per la madre).

Riposi, permessi e congedi

Entro il primo anno di vita del bambino, le disposizioni previste per i genitori naturali si applicano anche ai genitori adottivi e affidatari.

ADOZIONI INTERNAZIONALI

Congedo per maternità

I genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo, hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:

- congedo per maternità per tre mesi, anche se il minore ha superato i sei anni di età e fino al compimento della maggiore età;

- congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione. Tale congedo, che non comporta nè indennità nè retribuzione, deve essere certificato dall'Ente autorizzato a curare la procedura di adozione.

Congedo parentale

Il congedo parentale previsto per i genitori naturali, spetta anche per i genitori adottivi o affidatari.

Le condizioni sono le stesse previste per le adozioni nazionali e cioè:

- il limite d'età per il diritto all'indennità del 30% è elevato a sei anni.
- il congedo parentale, nel caso di minore d'età compresa fra i sei e i dodici anni, può essere usufruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nella famiglia.
- anche i genitori adottivi e affidatari hanno diritto ad usufruire fino ad un massimo di 11 mesi (7 per il padre e 6 per la madre).

Riposi, permessi e congedi

Entro il primo anno di vita del bambino, le disposizioni previste per i genitori naturali si applicano anche ai genitori adottivi e affidatari.

Anche per le adozioni internazionali vale quanto previsto dalla Corte Costituzionale per le adozioni nazionali.

Affidamento e inserimento di minori

L'INPS (Circolare 8/2003) ha distinto tra "affidamento" e "inserimento" dei minori, chiarendo che l'inserimento del minore in "comunità di tipo familiare" non è equiparabile all'affidamento vero e proprio al fine dell'ottenimento delle prestazioni economiche per maternità e paternità.

Qualche esempio pratico

Se all'atto dell'adozione o dell'affidamento il bambino ha 12 anni e la data del provvedimento di adozione o affidamento coincide con quella del suo ingresso in famiglia, il diritto al congedo parentale può essere esercita-

to o dalla madre o dal padre o da entrambi fino all'età di 15 anni, data corrispondente all'ultimo giorno di congedo parentale comunque riconoscibile.

Tra i 6 e i 12 anni di età all'atto dell'adozione o dell'affidamento (e cioè alla data del relativo provvedimento), come detto, il diritto può essere esercitato e, cioè, l'astensione fruita, solo entro tre anni dall'ingresso in famiglia e la durata massima dell'astensione è di 6 mesi (7 mesi per il padre) se questa è individuale, oppure di 10 (o 11) mesi se è cumulata tra i due genitori, sempre che la fruizione dei periodi di astensione non vada oltre i 15 anni di età. Ad esempio, supponendo che il bambino all'atto dell'adozione o affidamento abbia 11 anni e sei mesi, ma sia entrato in famiglia dopo un mese dall'adozione, il diritto al congedo parentale può essere esercitato fino al compimento di 14 anni e sette mesi: perciò se l'astensione è richiesta al limite massimo previsto, di tre anni dall'ingresso, quando cioè il bambino ha 14 anni e sette mesi, la stessa può essere goduta fino al giorno del 15° compleanno e quindi per una durata massima, anche cumulata, di 5 mesi.

Sul piano generale, si chiarisce che, nel caso in cui l'astensione (sia quella obbligatoria che quella facoltativa) sia stata usufruita per intero in seguito ad un provvedimento di affidamento preadottivo, non potrà esse-

re riconosciuta una nuova indennità per astensione (rispettivamente obbligatoria e facoltativa) in conseguenza del provvedimento di adozione che faccia seguito a quello di affidamento.

CASI PARTICOLARI PER ENTRAMBI I GENITORI

Contratto di formazione lavoro

Proroga del contratto per un periodo equivalente al periodo di congedo per maternità e facoltativa.

Se la lavoratrice inizia il congedo di maternità entro i 60 giorni dalla fine del contratto stesso, cioè all'80% dell'ultimo stipendio.

Contratto a termine

Il divieto di licenziamento non opera ma, se il periodo di congedo per maternità inizia prima del termine o entro 60 giorni dalla scadenza del termine, la madre ha diritto all'indennità economica per i cinque mesi di congedo per maternità.

Lavoro interinale

Se il rapporto di lavoro con l'impresa fornitrice è a tempo indeterminato, valgono le norme generali; se il rapporto è a tempo determinato, valgono le regole del contratto a tempo determinato.

TABELLA CONTRIBUTI INPS

Astensione obbligatoria	Contribuzione figurativa
Astensione facoltativa (primi 6 mesi)	Contribuzione figurativa
Astensione facoltativa (ulteriore periodo)	Figurativa per il 30% l'altra parte riscatto e prosecuzione volontaria
Riposi giornalieri	Contribuzione figurativa
Malattie bambino fino a 3 anni	Contribuzione figurativa
Malattie bambino fino a 8 anni	Figurativa ridotta l'altra parte riscatto e prosecuzione volontaria
Genitori bambini handicappati	Contribuzione figurativa
Congedi formazione	Riscatto e prosecuzione volontaria



Dopo aver chiuso positivamente la stagione fiscale 2006 siamo lieti di annunciare una

ECCEZIONALE INIZIATIVA RISERVATA AGLI ISCRITTI FABI DI LECCO PER I PROSSIMI 3 ANNI

Per gli anni 2007, 2008, 2009

**Il Centro Servizi Fabi Lecco Srl fornirà gratuitamente
il servizio di compilazione del modello 730
e i relativi bollettini ICI all'iscritto e ai suoi familiari
fino ad un massimo di quattro dichiarazioni**

Avete capito bene:

Agli iscritti e ad altri tre familiari

4 730 GRATIS!!!

(e relativa compilazione bollettini ICI GRATIS)



Condizioni da rispettare per aver diritto alla promozione:

- Essere in regola con i contributi associativi alla Fabi di Lecco per il periodo continuativo da gennaio a dicembre dell'anno di compilazione del Mod.730.
- I familiari degli iscritti che possono rientrare nell'iniziativa sono: il coniuge (anche se legalmente ed effettivamente separato), i figli, i discendenti dei figli, i fratelli e le sorelle, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera.
- Gli altri familiari che eccedessero il numero complessivo di quattro, o che non rientrassero nelle categorie sopra citate continueranno a pagare la consueta cifra di 20 Euro.

IL NOSTRO SERVIZIO DI CONSULENZA

- **STESURA COMPLETA DEL MOD. 730** DIETRO PRESENTAZIONE DELLE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI RICHIESTI CON APPOSITO ELENCO CHE VERRÀ FORNITO NEL MESE DI MARZO A TUTTI GLI ADERENTI AL CAF.
- **COMPILAZIONE DEI BOLLETTINI ICI** CON RELATIVI CONTEGGI GIÀ PRONTI PER IL PAGAMENTO.
- **SERVIZIO A DOMICILIO:** VERREMO DIRETTAMENTE SUL LUOGO DI LAVORO A RITIRARE LE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTI E TI RIPORTEREMO IL MOD. 730 ELABORATO. NEL MESE DI GIUGNO TI PORTEREMO I BOLLETTINI ICI (ACCONTO DI GIUGNO E SALDO DI DICEMBRE).
- **IL TUTTO SENZA FARTI PERDERE GIORNI DI FERIE O ORE DI PERMESSO!**

Iscriversi alla Fabi di Lecco conviene

Oltre all'offerta di 4 modelli 730 gratis, gli iscritti hanno

Gratis

La Polizza Responsabilità Civile della Famiglia

Noi ti ritorniamo in servizi utili per te e la tua famiglia il costo della tessera sindacale. Domandati se gli altri fanno altrettanto. E allora cosa aspetti ad iscriverti alla Fabi di Lecco?

Per qualsiasi altra informazione rivolgiti ai nostri Rappresentanti Sindacali o telefona direttamente alla Segreteria Provinciale tel. 0341-363174 e-mail sab.lc@fabi.it sito internet www.fabilecco.it

Previdenza

L'assegno per il nucleo familiare

Approfondire la conoscenza di questo strumento di sostegno al reddito ci rende consapevoli oltre che della misura anche dei limiti legislativi e regolamentari dell'intervento stesso.

L'Assegno al Nucleo Familiare è una prestazione che è stata istituita per aiutare le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e i cui redditi siano al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.

Dal 1° gennaio 1998 spetta anche ai lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps) a particolari condizioni.

A CHI SPETTA

- ai lavoratori dipendenti in attività;
- ai disoccupati indennizzati;
- ai lavoratori cassintegrati;
- ai lavoratori in mobilità;
- ai lavoratori assenti per malattia o maternità;
- ai lavoratori richiamati alle armi;
- ai lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche;
- ai pensionati ex lavoratori dipendenti;
- ai soci di cooperative.

L'assegno per il nucleo familiare spetta anche ai lavoratori con contratto di part time.

L'ASSEGNO AL CONIUGE

Dal 1° gennaio 2005 l'assegno per il nucleo familiare viene pagato direttamente al coniuge del lavoratore avente diritto, secondo quanto previsto dalla legge finanziaria 2005.

La domanda per il pagamento separato deve essere presentata al datore di lavoro nel caso in cui la prestazione sia pagata da questi per conto dell'Inps, utilizzando il previsto modulo per la richiesta dell'assegno (ANF/DIP).

Nei casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps (pensionati, lavoratori agricoli, parasubordinati, lavoratori domestici), la domanda deve essere presentata direttamente agli uffici dell'Istituto. I moduli oltre che essere disponibili presso gli uffici Inps, possono essere scaricati dalla sezione "moduli" sul sito "www.inps.it".

Il pagamento dell'assegno sarà effettuato dal soggetto competente (il datore di lavoro per i pagamenti a conguaglio, l'Inps per i pagamenti diretti) secondo le modalità indicate dal richiedente. Perché sussista il diritto al pagamento disgiunto è

necessario che il coniuge che lo richiede non percepisca a sua volta un assegno per il nucleo familiare, non sia lavoratore dipendente e non sia titolare di una pensione o prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. Il diritto può essere esercitato anche dal coniuge dei lavoratori iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi.

I REQUISITI

Per il pagamento dell'assegno, è necessario che il reddito familiare non superi determinati limiti di reddito, stabiliti ogni anno dalla legge. Il reddito è costituito da quello del richiedente e di tutte le persone che compongono il nucleo familiare. Il reddito del nucleo familiare, da prendere in considerazione ai fini della concessione dell'assegno, è quello prodotto nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Ad esempio, per il periodo 1° luglio 2006 - 30 giugno 2007, si deve considerare il reddito prodotto nel 2005.

Quali redditi si considerano

Ai fini del diritto all'assegno, si considera la somma dei redditi complessivi assoggettabili all'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) e dei redditi di qualsiasi natura, compresi - se superiori ad Euro 1.032,91 - quelli esenti da imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte. I redditi da lavoro vanno considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Quali redditi non si considerano

- le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le pensioni di guerra;
- le rendite Inail;
- le indennità di accompagnamento agli inabili civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti;
- le indennità di accompagnamento ai pensionati di inabilità Inps;
- le indennità di trasferta per la parte esclusa da Irpef;
- i trattamenti di famiglia;
- i trattamenti di fine rapporto o loro anticipazioni;
- gli assegni di super invalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato.

Almeno il 70%

L'assegno spetta solo se la somma dei redditi deri-

vanti da lavoro dipendente, da pensione o da altre prestazioni conseguenti ad attività lavorativa dipendente (integrazioni salariali, disoccupazione, ecc.) riferita al nucleo familiare nel suo complesso, ammonta almeno al 70% dell'intero reddito familiare.

PER QUALI PERSONE SPETTA

Per i componenti del nucleo familiare

- il richiedente dell'assegno;
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) e i nipoti viventi a carico di ascendente diretto di età inferiore ai 18 anni;
- i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un pro.cuo lavoro;
- i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano diritto alla pensione ai superstiti.

Tutte queste persone fanno parte del nucleo familiare anche se:

- non sono conviventi con il richiedente (ad eccezione dei figli naturali, legalmente riconosciuti da entrambi i genitori e dei nipoti in linea diretta);
- non sono a carico del richiedente;
- non sono residenti in Italia (il familiare cittadino straniero, ha diritto all'assegno se è cittadino della Comunità Europea; se invece è cittadino extracomunitario di un Paese non convenzionato, ha diritto all'assegno solo se risiede in Italia).

L'assegno per il nucleo familiare può essere pagato anche quando il nucleo sia composto da una sola persona che sia titolare di pensione ai superstiti (orfano o coniuge), a condizione che sia minorenni o maggiorenne inabile.

LA DOMANDA

Per ottenere il pagamento dell'assegno l'interessato deve presentare domanda utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Inps.

Insieme alla domanda vanno presentati anche i documenti di volta in volta necessari, indicati nel modulo. I moduli sono disponibili presso gli uffici dell'Inps e sul sito www.inps.it nella sezione "moduli".

La domanda va presentata

- al proprio datore di lavoro, nel caso in cui il richiedente svolga attività lavorativa dipendente non agricola;

- alla sede dell'Inps, nel caso in cui il richiedente sia pensionato, disoccupato, operaio agricolo, addetti ai servizi domestici e familiari ecc. (cioè in tutti i casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps).

CHI PAGA L'ASSEGNO

Il datore di lavoro deve pagare l'assegno su richiesta diretta del lavoratore che dimostri di averne diritto. In alcuni casi però il datore di lavoro è tenuto a pagare solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato dall'Inps.

L'autorizzazione dell'Inps è richiesta per il pagamento dell'assegno alle seguenti persone: i figli di separati, di divorziati, i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i familiari inabili per i quali non sia già documentata l'invalidità al 100%, i familiari residenti all'estero.

Ai lavoratori

Ai lavoratori in attività l'assegno viene pagato dal datore di lavoro in occasione del pagamento della retribuzione. Il datore di lavoro chiede poi all'Inps il rimborso delle somme pagate. Per colf, operai agricoli dipendenti, disoccupati, ecc, l'assegno viene pagato direttamente dall'Inps.

Ai pensionati

Ai pensionati l'assegno viene pagato direttamente dall'Inps insieme alla rata di pensione.

IL RICORSO

Nel caso in cui la domanda di assegno per il nucleo familiare venga respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

- presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
- inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

LIMITI DI REDDITO ANNUO

Il diritto all'assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve superare i limiti annui indicati dalla legge. I limiti di reddito familiare hanno valore dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo; sono stabiliti dalla legge e rivalutati ogni anno in base alla variazione percentuale dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT. Sono previsti limiti di reddito familiare più elevati per i nuclei monoparentali e per quelli con soggetti inabili.

Casa Vacanze Val di Fassa



settembre-ottobre - novembre 2006

(il periodo prescelto verrà assegnato al primo richiedente)

Speciale weekend dal venerdì sera al lunedì mattina 70 € tutto compreso. Per prenotare telefona al n. 0341-363174

Il Centro Servizi FABI è lieto di offrire ai propri associati e loro familiari un **appartamento a prezzi molto competitivi per passare un fine settimana diverso** in questo periodo di mezza stagione.

Il prezzo tutto compreso è davvero eccezionale e vale la pena approfittarne subito. L'appartamento potrà essere occupato dal venerdì sera e deve essere lasciato entro il lunedì mattina successivo.

L'appartamento è situato nel pieno centro di Pozza di Fassa, a poche decine di metri da tutti i principali servizi (negozi, servizi, farmacia, medico, fermata skibus gratuito per tutta la valle, ecc.).

L'appartamento è arredato in stile tipico fassano tutto in legno compresi i pavimenti. È composto da **tre locali più servizi, sei posti letto** e precisamente da: **soggiorno con angolo cottura fornito di tutte le attrezzature per cucina, camera matrimoniale, camera con 2 letti a castello (le camere abbondano di coperte di lana e piumoni), bagno con box doccia, eventualmente nel soggiorno ci sono due divani letti singoli. L'appartamento è dotato inoltre di TV color con**

televideo e scopa elettrica. Nell'appartamento mancano: tovaglie, tovaglioli, lenzuola, federe e biancheria da bagno.

Pulizia finale obbligatoria

35 € da pagare direttamente in loco (angolo cottura e stoviglie : carico dell'associato).

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

70 €
tutto compreso

dal venerdì sera al lunedì mattina

date weekend

29-30 settembre e 1 ottobre 2006

6-7-8 ottobre 2006

13-14-15 ottobre 2006

20-21-22 ottobre 2006

Speciale weekend

Per prenotare telefona al numero
0341.363174

140 €

date

27-28-29-30-31 ottobre 2006

1-2-3-4-5 novembre 2006



Val di Fassa

Polizza del Cassiere

per tutti gli iscritti FABI

costo annuale € 115*

franchigia 1° sinistro € 80**

massimale € 6.000

*È possibile aumentare il massimale versando un premio più elevato

** Franchigia 2° sinistro € 80; 3° sinistro e succ. € 155
Con un premio più elevato variano le franchige

Gratis

Polizza

Responsabilità

Civile Capo

Famiglia

Polizza del Cassiere

**per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria Provinciale tel. 0341.363.174
o visita il nostro sito www.fabilecco.it**



Visita il nostro sito web!!! ...e mettilo tra i tuoi preferiti

Polizze: si possono vedere le caratteristiche principali delle polizze gratuite per gli iscritti e scaricare il modulo per aderire alla polizza casieri.

Convenzioni: elenco delle aziende e esercizi commerciali che praticano sconti a vari livelli ai nostri associati.

Come associarsi: all'interno del sito si può scaricare il modulo d'adesione per l'iscrizione alla Fabi.

Dalle banche: si possono vedere i link dei siti Fabi esistenti nelle varie Aziende di Credito.

I tuoi diritti: è una raccolta di documenti vari redatti dalla Fabi per poter capire con un linguaggio breve e chiaro le normative contrattuali e legislative per conoscere meglio i tuoi diritti (es. assegni familiari, maternità, malattia, e tanti altri da visionare direttamente).

Case vacanze: in tempo reale si possono vedere i periodi rimasti disponibili, le caratteristiche e i prezzi delle nostre case vacanze in Sardegna e Val di Fassa.

Foto del territorio: è una raccolta di bellissime immagini del nostro collega Cendali Gianpietro; è

Chi siamo: per visionare l'elenco completo dei nostri rappresentanti e i loro recapiti telefonici.

La nostra storia: si possono vedere i grafici che evidenziano la grossa crescita delle adesioni alla Fabi nella provincia di Lecco.

Dove siamo: è visibile una piantina della città di Lecco e l'indicazione della nostra sede.

Cosa ti diamo: per vedere l'ampia gamma dei servizi e delle consulenze e le modalità per accedere.

Caaf Fabi: è possibile vedere le modalità per accedere al servizio (gratuito per gli iscritti e familiari conviventi) di compilazione della dichiarazione dei redditi per lavoratori dipendenti e pensionati.

Sul nostro sito è possibile vedere in anteprima tutte le novità inerenti le questioni sindacali e la fruizione dei nostri servizi

In particolare è possibile:

- Consultare i contratti collettivi dei bancari e addirittura visionare gli articoli del contratto cliccando sull'argomento che ci interessa
- Essere aggiornato sugli ultimi comunicati sindacali
- Scaricare i files delle ultime riviste trimestrali della Fabi di Lecco